

**Deliberazione del Consiglio Comunale - copia**

SESSIONE IN **SEDUTA STRAORDINARIA** di prima convocazione –

**Deliberazione N. 37 del 16 luglio 2014**

**IPS - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.C.P.A. - MODIFICA STATUTO**

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica nella sala delle adunanze oggi 16 luglio 2014, alle ore 20,30 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata.

**Presiede la seduta Stefano Valsetti nella sua qualità di Vice Sindaco/Vice Presidente del Consiglio.**

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

|                         | Presenti  | Assenti  |
|-------------------------|-----------|----------|
| 1 - BRIANO Fulvio       |           | X        |
| 2 - BERRETTA Fulvia     | X         |          |
| 3 - BIAGINI Attilio     |           | X        |
| 4 - BONIFACINO Graziano | X         |          |
| 5 - BRIANO Maurizio     | X         |          |
| 6 - CAGNONE Dario       | X         |          |
| 7 - DOGLIOTTI Marco     | X         |          |
| 8 - FERRARI Giorgia     | X         |          |
| 9 - GHIONE Fabrizio     | X         |          |
| 10 - LIGORIO Giovanni   | X         |          |
| 11 - MORANDO Amatore    | X         |          |
| 12 - MORENO Giovanni    |           | X        |
| 13 - PENNINO Matteo     | X         |          |
| 14 - POGGIO Alberto     | X         |          |
| 15 - ROTA Felice        | X         |          |
| 16 - VALSETTI Stefano   | X         |          |
| 17 - VENTURINO Manlio   | X         |          |
|                         | <b>14</b> | <b>3</b> |

Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri di cui al nr. 1, 3 e 12

**Il Segretario Generale dott. Sandro Agnelli partecipa alla seduta e redige il verbale.**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

## IPS - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.C.P.A. - MODIFICA STATUTO

### Relazione del Sindaco

Con deliberazione nr. 259 del 30.11.1984 il Consiglio Comunale disponeva la partecipazione del Comune di Cairo Montenotte alla Società per azioni a capitale misto I.P.S. - Insedimenti produttivi della Provincia di Savona - il cui scopo statutario preminente a fine pubblico era la promozione e la creazione di condizioni idonee per insediamenti produttivi, costruzione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture, predisposizione dei dati di base necessari ed utili per sollecitare e agevolare la realizzazione delle iniziative e dei programmi ad alto contenuto occupazionale, tecnologico e produttivo.

Nel 2008 - a più di 20 anni dalla costituzione della Società - i programmi, gli obiettivi di sviluppo del territorio, a fronte delle complesse problematiche industriali e produttive del savonese, suggerirono di portare a termine il processo di trasformazione della Società a capitale interamente pubblico.

Stante la sua natura giuridica la Società ha necessità di conformare il suo assetto al disposto dell'art. 4 della Legge 135/2012 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" e dell'art. 2 del D.P.R. 251/2012 - "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organismi di amministrazione, controllati da Pubbliche Amministrazioni*" - in merito alla composizione dei Consigli di Amministrazione e di controllo delle Società partecipate, procedendo a modificare conseguentemente il proprio Statuto, che per essere deliberato dall'Assemblea della Società, dovrà prima essere approvato dagli organismi competenti di ciascun Azionista.

In buona sostanza, le modifiche discendono dal fatto che l'intervenuta normativa prevede che i Consigli di Amministrazione delle Società partecipate che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato per servizi verso la pubblica amministrazione non superiore al 90% dell'intero fatturato - come è il caso di IPS - siano composti da tre membri o cinque membri tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte, dando prescrizioni relativamente alla individuazione dei suoi componenti.

Nell'ambito del doveroso intervento di modifica allo Statuto per adeguamento alla normativa, diventa altresì necessario procedere all'integrazione e modifica dell'oggetto sociale al fine di consentire nuove iniziative attualmente non permesse dal vigente Statuto, per garantire lo sviluppo della Società stessa e il permanere dell'equilibrio economico e finanziario, che nel corso del mandata che sta per concludersi è stato conseguito.

La proposta riguarda l'integrazione della tradizionale mission dedicata alla creazione delle condizioni di sviluppo economico del territorio, individuando IPS come soggetto responsabile di attività di promozione, progettazione e realizzazione di interventi finalizzati anche alla riqualificazione urbana e alla promozione sociale e la possibilità da parte della Società di partecipare, motu proprio o su indicazione dei Soci, agli strumenti di finanza agevolata inclusa la partecipazione ai Bandi Comunitari utili al conseguimento degli obiettivi societari.

Occorre quindi ampliare le finalità e gli ambiti di azione previsti dall'attuale Statuto, affinché la Società - sempre su indicazione dei Soci - abbia titolo anche a progettare, realizzare e gestire interventi di natura economica-sociale finalizzati alla valorizzazione di compendi immobiliari, allo sviluppo di infrastrutture, alla riqualificazione urbana e allo sviluppo di iniziative sociali in aggiunta alle attività sulla quale è già impegnata.

Quanto sopra in relazione alle evidenti difficoltà del comparto produttivo della nostra Provincia che rendono sempre più difficile l'acquisizione da parte delle imprese di volumetriche da destinare alle attività industriali e artigiane e, di conseguenza, comportano un vistoso rallentamento delle attività di IPS volte a realizzare i nuovi insediamenti previsti e, anche, l'alienazione dei lotti già realizzati.

IPS, Società a capitale totalmente pubblico, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti privati o pubblici diversi dai propri soci, ma può operare esclusivamente attraverso affidamenti diretti da parte dei soci, secondo le procedure previste per le Società "in house". In ragione di tutto questo, per poter assicurare le necessarie condizioni di prosecuzione delle attività della Società, occorre dunque che i singoli Soci esprimano la loro volontà programmatica di affidare a IPS gli incarichi sia relativi alle attività già previste dallo Statuto sia quelle attività per la quale si propone di inserire nello Statuto e sinteticamente e a titolo di esempio sopra enunciate.

Non verificandosi interventi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

SENTITA la relazione del Sindaco/Presidente che qui si intende integralmente riportata;

RICHIAMATI l'art. 4 della Legge 135/2012 e l'art. 2 del D.P.R. 251/2012 in merito alla composizione dei Consigli di Amministrazione e di controllo delle Società partecipate che impongono alla Società I.P.S. – Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A. – a cui il Comune di Cairo partecipa – di procedere a conseguenti modifiche Statutarie;

PRESO ATTO, altresì, delle argomentazioni riferite nella relazione del Sindaco che motivano ulteriori integrazioni e modifiche statutarie relativamente all'oggetto sociale ed agli ambiti di azione;

VISTE le proposte di modifica che si intendono apportare al vigente Statuto della Società I.P.S.

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto nr. 267;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Terzo Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui alla relazione introduttiva del Sindaco/Presidente

approvare le modifiche e le integrazioni allo Statuto della Società I.P.S. – Insediamenti Produttivi Savonesi – Società consortile per azione – a cui il Comune di Cairo Montenotte partecipa – così come formulate nel documento allegato nel quale sono evidenziate con testo speculare le modifiche introdotte al testo statutario vigente.

| STATUTO VIGENTE   | STATUTO AGGIORNATO  |
|---|---|
| <p align="center"><b>STATUTO DELLA SOCIETA'</b></p>   | <p align="center"><b>STATUTO DELLA SOCIETA'</b></p>   |
| <p align="center"><b>"I.P.S. - Insedimenti Produttivi Savonesi - società consortile per azioni"</b></p>   | <p align="center"><b>"I.P.S. - Insedimenti Produttivi Savonesi - società consortile per azioni"</b></p>   |
| <p align="center"><b>ART. 1<br/>DENOMINAZIONE</b></p>   | <p align="center"><b>ART. 1<br/>DENOMINAZIONE</b></p>   |
| <p>1.1 - E' costituita una Società consortile per azioni denominata "I.P.S. - Insedimenti Produttivi Savonesi - Società consortile per azioni" (siglabile "I.P.S. - S.c.p.A.").</p>   | <p>1.1 - E' costituita una Società consortile per azioni denominata "I.P.S. - Insedimenti Produttivi Savonesi - Società consortile per azioni" (siglabile "I.P.S. - S.c.p.A.").</p>   |
| <p>1.2 - La Società è a totale partecipazione pubblica ed è strumentale all'attività dei soggetti pubblici suoi Soci.</p>   | <p>1.2 - La Società è a totale partecipazione pubblica ed è strumentale all'attività dei soggetti pubblici suoi Soci..</p>  |
| <p align="center"><b>ART. 2<br/>SEDE</b></p>  | <p align="center"><b>ART. 2<br/>SEDE</b></p>  |
| <p>2.1 - La Società ha sede nel Comune di Savona.</p>   | <p>2.1 - La Società ha sede nel Comune di Savona.</p>   |
| <p>2.2 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale (sempre nell'ambito dello stesso Comune) nonché (nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli e per il raggiungimento degli scopi societari prefissati) di istituire o sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici e dipendenze), purchè nell'ambito di riferimento dei suoi Soci enti territoriali.</p>  | <p>2.2 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale (sempre nell'ambito dello stesso Comune) nonché (nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli e per il raggiungimento degli scopi societari prefissati) di istituire o sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici e dipendenze), purché nell'ambito di riferimento dei suoi Soci enti territoriali.</p>  |
| <p align="center"><b>ART. 3<br/>DURATA</b></p>  | <p align="center"><b>ART. 3<br/>DURATA</b></p>  |
| <p>3.1 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.</p>  | <p>3.1 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.</p>  |
| <p>3.2 - La Società potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.</p>   | <p>3.2 - La Società potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.</p>   |
| <p align="center"><b>ART. 4<br/>SCOPO CONSORTILE</b></p>  | <p align="center"><b>ART. 4<br/>OGGETTO SOCIALE - SCOPO CONSORTILE</b></p>  |
| <p>4.1 - La Società consortile (che non ha fini di lucro) si propone (in attuazione degli indirizzi vincolanti approvati dai Soci e nell'ambito territoriale di riferimento dei medesimi) di studiare, promuovere e realizzare programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatiche e pianificatorie degli Enti pubblici partecipanti della Provincia di Savona e di creare le condizioni atte ad assicurare la gestione coordinata di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, destinati allo sviluppo economico ed alla incentivazione delle attività imprenditoriali sul territorio, con particolare riguardo ad operazioni di coinvolgimento delle risorse pubbliche con quelle private; essa opera nei settori dell'industria, artigianato produttivo e di servizio alla produzione, dello sviluppo di tecnologie, dell'infrastrutturazione commerciale e delle infrastrutture turistiche; agisce, inoltre, per promuovere azioni di qualificazione e sviluppo delle risorse territoriali ed imprenditoriali esistenti; per</p> | <p>4.1 - La Società consortile (che non ha fini di lucro) si propone (in attuazione degli indirizzi vincolanti approvati dai Soci e nell'ambito territoriale di riferimento dei medesimi) di studiare, promuovere e realizzare programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatiche e pianificatorie degli Enti pubblici partecipanti della Provincia di Savona e di creare le condizioni atte ad assicurare la gestione coordinata di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, destinati allo sviluppo economico e sociale ed alla incentivazione delle attività imprenditoriali sul territorio, con particolare riguardo ad operazioni di coinvolgimento delle risorse pubbliche con quelle private; essa opera nei settori dell'industria, artigianato produttivo e di servizio alla produzione, dello sviluppo di tecnologie, dell'infrastrutturazione commerciale, delle infrastrutture turistiche, educative, sanitarie e sociali; agisce, inoltre, per promuovere azioni di qualificazione e sviluppo delle risorse territoriali ed</p> |

favorire gli investimenti economici; per migliorare ed accrescere il livello qualitativo e tecnologico delle produzioni e dei servizi nonché delle infrastrutture stesse, promuovendo (eventualmente in collaborazione con altri Enti a ciò preposti) la creazione di nuove attività imprenditoriali e la diversificazione e/o riconversione di quelle esistenti; coordina nell'ambito di tali attività, i propri interventi con le opportune iniziative dirette al miglioramento della qualità ambientale del territorio e delle produzioni.

4.2 - In particolare, la Società consortile ha per scopo le seguenti attività:

- a) iniziative atte a favorire nuovi insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici, nonché iniziative nella produzione di energia, con particolare riferimento allo sfruttamento delle energie rinnovabili e nel campo dello sviluppo delle tecnologie, in coerenza con programmi di ricerca e sviluppo condivisi con altri Enti a ciò preposti; rilocalizzazione e potenziamento di quelli esistenti nonché recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo, ora inattivi;
- b) attuazione e gestione degli interventi sulle aree indicate alla precedente lettera a), tramite la predisposizione di aree produttive attrezzate;
- c) organizzazione e realizzazione di attrezzature ed impianti di interesse collettivo, tenendo conto delle esigenze di risparmio e diversificazione energetica e di risanamento ambientale;
- d) promozione di iniziative industriali produttive, volte a creare nuova occupazione;
- e) predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica e finanziaria per progetti di sviluppo e di produzione; per infrastrutture e per nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti;
- f) offerta di servizi di assistenza all'avvio di nuove iniziative, attraverso la valutazione degli aspetti di mercato, tecnici, economici e finanziari delle stesse, anche verificando l'eventuale esistenza ed il conseguente utilizzo di finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;
- g) promozione e realizzazione - (nel rispetto delle disposizioni normative vigenti) - di piani urbanistici e progettazioni per lo sviluppo delle aree;
- h) promozione dello sviluppo qualitativo delle aree di intervento, attraverso la creazione di servizi comuni alle imprese, in grado di rendere più economiche e convenienti le opzioni insediative delle stesse;
- i) stipula di apposite convenzioni, a livello nazionale e comunitario, per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata.

4.3 - Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società attiverà specifiche convenzioni con i

imprenditoriali esistenti; per favorire gli investimenti economici; per migliorare ed accrescere il livello qualitativo e tecnologico delle produzioni e dei servizi nonché delle infrastrutture stesse, promuovendo (eventualmente in collaborazione con altri Enti a ciò preposti) la creazione di nuove attività imprenditoriali e la diversificazione e/o riconversione di quelle esistenti; coordina nell'ambito di tali attività, i propri interventi con le opportune iniziative dirette al miglioramento della qualità ambientale del territorio e delle produzioni.

4.2 - In particolare, la Società consortile ha per oggetto le seguenti attività:

- a) iniziative atte a favorire nuovi insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici, nonché iniziative nella produzione di energia, con particolare riferimento allo sfruttamento delle energie rinnovabili e nel campo dello sviluppo delle tecnologie, in coerenza con programmi di ricerca e sviluppo condivisi con altri Enti a ciò preposti; rilocalizzazione e potenziamento di quelli esistenti nonché recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo, ora inattivi;
- b) attuazione e gestione degli interventi sulle aree indicate alla precedente lettera a), tramite la predisposizione di aree produttive attrezzate;
- c) organizzazione e realizzazione di attrezzature ed impianti di interesse collettivo, tenendo conto delle esigenze di risparmio e diversificazione energetica e di risanamento ambientale;
- d) promozione di iniziative industriali produttive, volte a creare nuova occupazione;
- e) predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica e finanziaria per progetti di sviluppo e di produzione; per infrastrutture e per nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti;
- f) offerta di servizi di assistenza all'avvio di nuove iniziative, attraverso la valutazione degli aspetti di mercato, tecnici, economici e finanziari delle stesse, anche verificando l'eventuale esistenza ed il conseguente utilizzo di finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;
- g) promozione e realizzazione - (nel rispetto delle disposizioni normative vigenti) - di piani urbanistici e progettazioni per lo sviluppo delle aree;
- h) realizzazione di interventi urbanistici e di riqualificazione urbana, anche tramite operazioni di valorizzazione immobiliare;
- i) promozione dello sviluppo qualitativo delle aree di intervento, attraverso la creazione di servizi comuni alle imprese, in grado di rendere più economiche e convenienti le opzioni insediative delle stesse;
- l) progettazione e realizzazione di interventi immobiliari di natura sociale ed assistenziale;

Soggetti Pubblici suoi Soci, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli.

4.4 - Tutte le suddette attività potranno essere effettuate anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o con Società similari, nell'ambito di progetti a valenza sovraprovinciale.

4.5 - La Società (nel rispetto degli indirizzi stabiliti e strumentalmente al raggiungimento dei fini affidati alle sue cure dai Soci) può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, funzionalmente connesse al conseguimento dello scopo sociale e che saranno ritenute necessarie ed utili dal Consiglio di Amministrazione, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli, anche a favore di terzi, nel rispetto delle competenze assembleari di cui al successivo articolo 15.

#### **ART. 5 SOCI PUBBLICI**

5.1 - In considerazione delle attività affidate alla Società e della loro rilevanza per l'interesse generale, il capitale sociale della Società stessa dovrà essere, in ogni tempo, in proprietà totalitaria di Enti Pubblici.

5.2 - Per "partecipazione totalitaria" si intende una partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

5.3 - Il requisito si intende soddisfatto anche in caso di partecipazione indiretta, a mezzo di soggetto a sua volta integralmente partecipato da Soggetti Pubblici.

5.4 - E' inefficace, nei confronti della Società, ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità della partecipazione pubblica al capitale sociale (come sopra definita) ed è fatto divieto di iscrizione nel Libro dei Soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

5.5 - La totalità di detta partecipazione pubblica deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

5.6 - Le limitazioni di cui al presente articolo debbono risultare dal titolo.

5.7 - Nel caso in cui le azioni di proprietà degli Enti Pubblici Soci siano oggetto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento, ciò non comporterà la perdita del diritto di voto, che rimarrà in capo all'Ente, ma tramite il soggetto all'uopo legittimato.

#### **ART. 6 DIREZIONE E CONTROLLO - STRUMENTALITA'**

m) stipula di apposite convenzioni, a livello nazionale e comunitario, per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata.

4.3 - Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società attiverà specifiche convenzioni con i Soggetti Pubblici suoi Soci, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli.

4.4 - Tutte le suddette attività potranno essere effettuate anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o con Società similari, nell'ambito di progetti a valenza sovraprovinciale.

4.5 - La società potrà partecipare - motu proprio o su indicazione dei soci - a bandi comunitari, nazionali e regionali per l'accesso a strumenti di finanza agevolata per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.6 - La Società (nel rispetto degli indirizzi stabiliti e strumentalmente al raggiungimento dei fini affidati alle sue cure dai Soci) può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, funzionalmente connesse al conseguimento dello scopo sociale e che saranno ritenute necessarie ed utili dall'Organo Amministrativo, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli, anche a favore di terzi, nel rispetto delle competenze assembleari di cui al successivo articolo 15.

#### **ART. 5 SOCI PUBBLICI**

5.1 - In considerazione delle attività affidate alla Società e della loro rilevanza per l'interesse generale, il capitale sociale della Società stessa dovrà essere, in ogni tempo, in proprietà totalitaria di Enti Pubblici.

5.2 - Per "partecipazione totalitaria" si intende una partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

5.3 - Il requisito si intende soddisfatto anche in caso di partecipazione indiretta, a mezzo di soggetto a sua volta integralmente partecipato da Soggetti Pubblici.

5.4 - E' inefficace, nei confronti della Società, ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità della partecipazione pubblica al capitale sociale (come sopra definita) ed è fatto divieto di iscrizione nel Libro dei Soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

5.5 - La totalità di detta partecipazione pubblica deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

5.6 - Le limitazioni di cui al presente articolo debbono risultare dal titolo.

5.7 - Nel caso in cui le azioni di proprietà degli Enti Pubblici Soci siano oggetto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento, ciò non comporterà la perdita del diritto di voto, che rimarrà in capo all'Ente, ma tramite il soggetto all'uopo legittimato.

#### **ART. 6**

6.1 - Unitamente ai poteri speciali di autorizzazione assicurati all'Assemblea (di cui al successivo articolo 15, ultimo comma) ai Soggetti Pubblici Azionisti (in funzione dell'affidamento diretto di attività strumentali ai fini istituzionali dei medesimi) è, altresì, riservato un potere di direttiva e di controllo sulla Società, "analogo" a quello esercitato sui propri servizi, organi ed uffici, che si esplica (oltreché attraverso le indicazioni, i controlli e le approvazioni vincolanti sulle modalità di svolgimento delle singole attività affidate, di cui al successivo articolo 7) tramite costanti forme di indirizzo e di accertamento sull'amministrazione corrente della Società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza, l'economicità e la rispondenza, rispetto alle indicazioni ricevute per il relativo espletamento, sia in generale, sia quanto alle attività affidate.

6.2 - Gli obiettivi e le strategie gestionali della Società vengono preventivamente definiti dai Soci, tenuto conto del principio della "sana gestione"; a tali obiettivi e strategie gestionali (approvati dall'Assemblea) saranno uniformate le condotte degli Organi della Società.

6.3 - Ai fini di cui ai precedenti commi ed onde permettere la deliberazione di cui al successivo articolo 15, il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia a tutti i Soci (entro quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione di idonea Assemblea ordinaria) una "relazione previsionale annuale", contenente le linee guida dell'attività, il piano industriale ed il budget per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi in termini di coerenza con l'oggetto sociale.

6.4 - La relazione previsionale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) le linee di sviluppo delle diverse attività; b) il programma degli investimenti da attuarsi con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) la previsione del risultato economico; d) l'acquisto e l'alienazione di immobili, di aziende o di rami di azienda; e) la stipula di contratti e convenzioni di durata superiore ai nove anni; f) la presentazione per l'approvazione di strumenti urbanistici e loro varianti.

6.5 - Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa trimestralmente (per iscritto) i Soci sui fatti rilevanti concernenti l'attuazione della predetta relazione previsionale e - più in generale - circa l'andamento dell'attività sociale.

6.6 - Il Consiglio di Amministrazione (in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod.

#### **DIREZIONE E CONTROLLO - STRUMENTALITÀ**

6.1 - Unitamente ai poteri speciali di autorizzazione assicurati all'Assemblea (di cui al successivo articolo 15, ultimo comma) ai Soggetti Pubblici Azionisti (in funzione dell'affidamento diretto di attività strumentali ai fini istituzionali dei medesimi) è, altresì, riservato un potere di direttiva e di controllo sulla Società, "analogo" a quello esercitato sui propri servizi, organi ed uffici, che si esplica (oltreché attraverso le indicazioni, i controlli e le approvazioni vincolanti sulle modalità di svolgimento delle singole attività affidate, di cui al successivo articolo 7) tramite costanti forme di indirizzo e di accertamento sull'amministrazione corrente della Società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza, l'economicità e la rispondenza, rispetto alle indicazioni ricevute per il relativo espletamento, sia in generale, sia quanto alle attività affidate.

6.2 - Gli obiettivi e le strategie gestionali della Società vengono preventivamente definiti dai Soci, tenuto conto del principio della "sana gestione"; a tali obiettivi e strategie gestionali (approvati dall'Assemblea) saranno uniformate le condotte degli Organi della Società.

6.3 - Ai fini di cui ai precedenti commi ed onde permettere la deliberazione di cui al successivo articolo 15, l'Organo Amministrativo predispone ed invia a tutti i Soci (entro quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione di idonea Assemblea ordinaria) una "relazione previsionale annuale", contenente le linee guida dell'attività, il piano industriale ed il budget per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi in termini di coerenza con l'oggetto sociale.

6.4 - La relazione previsionale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) le linee di sviluppo delle diverse attività; b) il programma degli investimenti da attuarsi con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) la previsione del risultato economico; d) l'acquisto e l'alienazione di immobili, di aziende o di rami di azienda; e) la stipula di contratti e convenzioni di durata superiore ai nove anni; f) la presentazione per l'approvazione di strumenti urbanistici e loro varianti.

6.5 - Inoltre, l'Organo Amministrativo informa trimestralmente (per iscritto) i Soci sui fatti rilevanti concernenti l'attuazione della predetta relazione previsionale e - più in generale - circa l'andamento dell'attività sociale.

civ.), illustra a consuntivo le operazioni compiute in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale.

6.7 - Al fine di agevolare e rendere più pregnanti la direzione politico-amministrativa ed il controllo dei Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (salvo i casi di convocazione in via d'urgenza) pone preventivamente a disposizione dei Soci l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni prima della data in cui è prevista la seduta.

6.8 - I Soci (anche mediante propri rappresentanti od incaricati) hanno sempre facoltà, con preavviso di un giorno, di visitare i locali dove si svolge l'attività della Società, comprese eventuali sedi secondarie.

#### **ART. 7**

##### **DIREZIONE E CONTROLLO SULLE ATTIVITA' AFFIDATE**

7.1 - I rapporti tra I.P.S. ed i suoi Soci per lo svolgimento delle attività "affidate direttamente" alla Società sono disciplinati da apposite convenzioni (deliberate unilateralmente dal Socio pubblico e successivamente sottoscritte) che ne definiscono oggetto, finalità e - più puntualmente e, comunque, nel rispetto di quanto infra precisato - modalità di gestione e controllo.

7.2 - In ogni caso, in sede di affidamento, andranno assicurati:

a) strumentalità e subordinazione dell'attività della Società nei confronti del Socio affidante, con previsioni di direttive puntuali e vincolanti; le indicazioni fornite in sede di affidamento ed eventuali successive variazioni devono essere approvate, in forma espressa, dal Socio affidante e costituiscono parametri di condotta vincolanti per la Società;

b) assoggettamento al continuo controllo da parte del socio affidante e precisamente: preventivo (mediante le indicazioni di cui sub a); in corso di espletamento (mediante relazione trimestrale inerente le attività svolte in attuazione dell'incarico) e successivo (mediante relazione finale sull'attività svolta, entro tre mesi dall'esaurimento);

c) su richiesta: formazione di una contabilità separata per ogni attività svolta nell'interesse del Socio affidante.

7.3 - I Soci si riservano, comunque, ogni più ampio ed incondizionato diritto di controllo e vigilanza (preventivo e successivo, sulla gestione delle attività affidate) tecnica amministrativa e finanziaria, riconoscendo la Società ai medesimi un potere di controllo analogo a quello da essi ordinariamente esercitato sui propri organi, servizi ed uffici.

#### **ART. 8**

##### **CAPITALE SOCIALE**

8.1 - Il capitale della Società è di Euro 486.486,00

6.6 - L'Organo Amministrativo (in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.), illustra a consuntivo le operazioni compiute in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale.

6.7 - Al fine di agevolare e rendere più pregnanti la direzione politico-amministrativa ed il controllo dei Soci, l'Organo Amministrativo (salvo i casi di convocazione in via d'urgenza) pone preventivamente a disposizione dei Soci l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni prima della data in cui è prevista la seduta.

6.8 - I Soci (anche mediante propri rappresentanti od incaricati) hanno sempre facoltà, con preavviso di un giorno, di visitare i locali dove si svolge l'attività della Società, comprese eventuali sedi secondarie.

#### **ART. 7**

##### **DIREZIONE E CONTROLLO SULLE ATTIVITA' AFFIDATE**

7.1 - I rapporti tra I.P.S. ed i suoi Soci per lo svolgimento delle attività "affidate direttamente" alla Società sono disciplinati da apposite convenzioni (deliberate unilateralmente dal Socio pubblico e successivamente sottoscritte) che ne definiscono oggetto, finalità e - più puntualmente e, comunque, nel rispetto di quanto infra precisato - modalità di gestione e controllo.

7.2 - In ogni caso, in sede di affidamento, andranno assicurati:

a) strumentalità e subordinazione dell'attività della Società nei confronti del Socio affidante, con previsioni di direttive puntuali e vincolanti; le indicazioni fornite in sede di affidamento ed eventuali successive variazioni devono essere approvate, in forma espressa, dal Socio affidante e costituiscono parametri di condotta vincolanti per la Società;

b) assoggettamento al continuo controllo da parte del socio affidante e precisamente: preventivo (mediante le indicazioni di cui sub a); in corso di espletamento (mediante relazione trimestrale inerente le attività svolte in attuazione dell'incarico) e successivo (mediante relazione finale sull'attività svolta, entro tre mesi dall'esaurimento);

c) su richiesta: formazione di una contabilità separata per ogni attività svolta nell'interesse del Socio affidante.

7.3 - I Soci si riservano, comunque, ogni più ampio ed incondizionato diritto di controllo e vigilanza (preventivo e successivo, sulla gestione delle attività affidate) tecnica amministrativa e finanziaria, riconoscendo la Società ai medesimi un potere di controllo analogo a quello da essi ordinariamente esercitato sui propri organi, servizi ed uffici.

#### **ART. 8**

(quattrocentottantaseimilaquattrocentottantasei virgola zero zero) ed è diviso in numero 15.444 (quindicimilaquattrocentoquarantaquattro) azioni nominative ordinarie da Euro 31,50 (trentuno virgola cinquanta) ciascuna.

8.2 - Ogni azione è indivisibile e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

8.3 - Ogni azione dà diritto ad un voto.

8.4 - Le azioni sono liberamente trasferibili nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 9 e 10, ma a condizione, comunque, che sia mantenuta la totalità del capitale sociale in capo a Soggetti Pubblici.

#### **ART. 9**

##### **TRASFERIMENTO DI AZIONI**

9.1 - In caso di trasferimento a terzi (comunque Soggetti Pubblici) delle azioni ovvero di qualunque dei diritti in esse incorporati, è riservato a ciascun Socio, a parità di condizioni, un diritto di prelazione.

9.2 - I Soci che intendano cedere, in tutto od in parte, le loro azioni (o relativi diritti) dovranno darne comunicazione, per lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione, indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 20 (venti) giorni da quello in cui la notizia dell'offerta è loro pervenuta, gli altri Soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

9.3 - Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di esercizio della prelazione (ed ottenuto il gradimento di cui al successivo art. 10) il Socio sarà libero di vendere, sempre a Soggetti Pubblici, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato.

#### **ART. 10**

##### **GRADIMENTO**

10.1 - La decisione sul "gradimento" del cessionario proposto (se diverso da soggetti già Soci) dovrà essere assunta dall'Organo Amministrativo e dovrà essere comunicata al Socio cedente, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro Soci.

10.2 - Qualora, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, non pervenga alcuna comunicazione al Socio richiedente, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà liberamente trasferire le proprie azioni.

10.3 - Invece, qualora il gradimento venga negato, la Società (nei limiti consentiti dall'art. 2357 del C.C.) e/o gli altri Soci (in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute) dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 2437 ter del

#### **CAPITALE SOCIALE**

8.1 - Il capitale della Società è di Euro 486.486,00 (quattrocentottantaseimilaquattrocentottantasei virgola zero zero) ed è diviso in numero 15.444 (quindicimilaquattrocentoquarantaquattro) azioni nominative ordinarie da Euro 31,50 (trentuno virgola cinquanta) ciascuna.

8.2 - Ogni azione è indivisibile e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

8.3 - Ogni azione dà diritto ad un voto.

8.4 - Le azioni sono liberamente trasferibili nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 9 e 10, ma a condizione, comunque, che sia mantenuta la totalità del capitale sociale in capo a Soggetti Pubblici.

#### **ART. 9**

##### **TRASFERIMENTO DI AZIONI**

9.1 - In caso di trasferimento a terzi (comunque Soggetti Pubblici) delle azioni ovvero di qualunque dei diritti in esse incorporati, è riservato a ciascun Socio, a parità di condizioni, un diritto di prelazione.

9.2 - I Soci che intendano cedere, in tutto od in parte, le loro azioni (o relativi diritti) dovranno darne comunicazione, per lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo, indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 20 (venti) giorni da quello in cui la notizia dell'offerta è loro pervenuta, gli altri Soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo Amministrativo.

9.3 - Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di esercizio della prelazione (ed ottenuto il gradimento di cui al successivo art. 10) il Socio sarà libero di vendere, sempre a Soggetti Pubblici, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato.

#### **ART. 10**

##### **GRADIMENTO**

10.1 - La decisione sul "gradimento" del cessionario proposto (se diverso da soggetti già Soci) dovrà essere assunta dall'Organo Amministrativo e dovrà essere comunicata al Socio cedente, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro Soci.

10.2 - Qualora, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, non pervenga alcuna comunicazione al Socio richiedente, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà liberamente trasferire le proprie azioni.

10.3 - Invece, qualora il gradimento venga negato, la Società (nei limiti consentiti dall'art. 2357 del C.C.) e/o gli altri Soci (in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute) dovranno acquistare le

Codice Civile.

10.4 - A tal fine, l'Organo Amministrativo (nella medesima lettera con la quale viene notificato il parere negativo al trasferimento a favore del soggetto indicato) comunicherà al Socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della Società e/o degli altri Soci.

10.5 - Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta lettera/comunicazione.

10.6 - L'azionista è, comunque, libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

#### **ART. 11**

##### **AUMENTO DI CAPITALE**

11 - Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, ma conservando le caratteristiche di esclusiva "partecipazione pubblica" (di cui al precedente art. 5).

#### **ART. 12**

##### **AZIONISTI - CERTIFICATI PROVVISORI**

12.1 - La qualità di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei Soci.

12.2 - La Società potrà emettere certificati provvisori, firmati da almeno due Amministratori, fra i quali il Presidente.

#### **ART. 13**

##### **OBBLIGAZIONI**

13 - La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art.2410 del C.C. e dalle altre disposizioni vigenti.

#### **ART. 14**

##### **ORGANI SOCIALI**

14 - Sono Organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

#### **ART. 15**

##### **ASSEMBLEA**

15.1 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

15.2 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze, relative

azioni al corrispettivo determinato, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 2437 ter del Codice Civile.

10.4 - A tal fine, l'Organo Amministrativo (nella medesima lettera con la quale viene notificato il parere negativo al trasferimento a favore del soggetto indicato) comunicherà al Socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della Società e/o degli altri Soci.

10.5 - Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta lettera/comunicazione.

10.6 - L'azionista è, comunque, libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

#### **ART. 11**

##### **AUMENTO DI CAPITALE**

11.1 - Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, ma conservando le caratteristiche di esclusiva "partecipazione pubblica" (di cui al precedente art. 5).

11.2 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con apporti in denaro, in natura o di crediti.

#### **ART. 12**

##### **AZIONISTI - CERTIFICATI PROVVISORI**

12.1 - La qualità di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei Soci.

12.2 - La Società potrà emettere certificati provvisori, firmati dall'Amministratore Unico o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione (fra i quali il Presidente).

#### **ART. 13**

##### **OBBLIGAZIONI**

13 - La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art.2410 del C.C. e dalle altre disposizioni vigenti.

#### **ART. 14**

##### **ORGANI SOCIALI**

14 - Sono Organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione);
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato (se nominati);
- d) il Collegio Sindacale.

#### **ART. 15**

##### **ASSEMBLEA**

15.1 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

15.2 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia

alla struttura ed all'oggetto della Società.

15.3 - L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, su richiesta di Soci, a norma dell'art. 2367 del Codice Civile.

15.4 - L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

15.5 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purchè nell'ambito della Provincia di Savona.

15.6 - L'Assemblea delibera sulle materie indicate negli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile.

15.7 - L'Assemblea ordinaria esercita i poteri di indirizzo e supervisione sugli obiettivi della Società sottoposti dal Consiglio di Amministrazione (ai sensi del precedente articolo 6), mediante approvazione della "relazione previsionale", che costituisce autorizzazione necessaria agli atti esecutivi del Consiglio, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile.

#### **ART. 16**

##### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

16.1 - Ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, l'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione, che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (compresi fax e posta elettronica); l'avviso deve essere fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio, risultante dal Libro dei Soci.

16.2 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere prevista una ulteriore data di seconda convocazione.

#### **ART. 17**

##### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

17.1 - Ai sensi dell'art. 2370 del C.C., possono intervenire all'assemblea, gli azionisti cui spetti diritto di voto e che risultino iscritti nel Libro dei Soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che abbiano depositato, nello stesso termine, le azioni presso la sede sociale o presso gli enti indicati nell'avviso di convocazione.

17.2 - Possono anche intervenire quegli azionisti che, pur non risultando iscritti nel Libro Soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, già depositato presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione, almeno 5 - cinque - giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, il titolo attestante la loro legittimazione mediante una serie continua di girate.

17.3 - Nel computo dei giorni non è compreso né il

tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

15.3 - L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, su richiesta di Soci, a norma dell'art. 2367 del Codice Civile.

15.4 - L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

15.5 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purchè nell'ambito della Provincia di Savona.

15.6 - L'Assemblea delibera sulle materie indicate negli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile.

15.7 - L'Assemblea ordinaria esercita i poteri di indirizzo e supervisione sugli obiettivi della Società sottoposti dall'Organo Amministrativo (ai sensi del precedente articolo 6), mediante approvazione della "relazione previsionale", che costituisce autorizzazione necessaria agli atti esecutivi dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile.

#### **ART. 16**

##### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

16.1 - Ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, l'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione, che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (compresi fax e posta elettronica); l'avviso deve essere fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio, risultante dal Libro dei Soci.

16.2 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere prevista una ulteriore data di seconda convocazione.

#### **ART. 17**

##### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

17.1 - Ai sensi dell'art. 2370 del C.C., possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetti diritto di voto e che risultino iscritti nel Libro dei Soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che abbiano depositato, nello stesso termine, le azioni presso la sede sociale o presso gli enti indicati nell'avviso di convocazione.

17.2 - Possono anche intervenire quegli azionisti che, pur non risultando iscritti nel Libro Soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, già depositato presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione, almeno 5 - cinque - giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, il titolo attestante la loro legittimazione mediante una serie continua di

giorno del deposito nè quello dell'Assemblea.

17.4 - All'Assemblea partecipa anche il rappresentante degli obbligazionisti, qualora la Società abbia emesso obbligazioni.

17.5 - Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, osservate le disposizioni contenute nell'art. 2372 del Codice Civile.

17.6 - Gli azionisti sono rappresentati in assemblea dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

17.7 - Ogni delegato non può essere titolare di più di 2 (due) deleghe.

#### **ART. 18**

##### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

18.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

18.2 - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea medesima.

18.3 - Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere da un Notaio.

#### **ART. 19**

##### **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - QUORUM**

19.1 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino (in proprio o per delega) almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che costituiscano la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

19.2 - In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera ai sensi del 3° comma dell'art. 2369 del C.C.

19.3 - L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale (salvo quanto previsto al successivo art. 31) ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

#### **ART. 20**

##### **AMMINISTRAZIONE**

20.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri (compresi il Presidente ed il Vice Presidente), nominati dall'Assemblea ordinaria, cui compete anche la loro revoca e la conseguente sostituzione.

20.2 - Il numero massimo di componenti designati dagli Enti locali Soci - (comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalla Regione o

girate.

17.3 - Nel computo dei giorni non è compreso nè il giorno del deposito nè quello dell'Assemblea.

17.4 - All'Assemblea partecipa anche il rappresentante degli obbligazionisti, qualora la Società abbia emesso obbligazioni.

17.5 - Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, osservate le disposizioni contenute nell'art. 2372 del Codice Civile.

17.6 - Gli azionisti sono rappresentati in assemblea dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

17.7 - Ogni delegato non può essere titolare di più di 2 (due) deleghe.

#### **ART. 18**

##### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

18.1 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato oppure, in caso di loro impedimento, dal Consigliere designato dall'assemblea stessa.

18.2 - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea medesima.

18.3 - Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere da un Notaio.

#### **ART. 19**

##### **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - QUORUM**

19.1 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino (in proprio o per delega) almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che costituiscano la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

19.2 - In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera ai sensi del 3° comma dell'art. 2369 del C.C.

19.3 - L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale (salvo quanto previsto al successivo art. 31) ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

#### **ART. 20**

##### **AMMINISTRAZIONE**

20.1 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri (compresi il Presidente e l'Amministratore Delegato).

L'assemblea ordinaria dei soci nomina l'Organo Amministrativo e, nel caso di nomina di un

da soggetti da essa controllati o, comunque, strumentali) - non può essere superiore a 5 (cinque), ai sensi della vigente normativa.

20.3 - L'Assemblea stabilirà, entro i limiti suddetti - (e, comunque, conformandosi al dettato normativo vigente) - il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, precisando - in sede di deliberazione - le designazioni degli stessi, onde verificare il rispetto del precedente secondo comma.

20.4 - I Consiglieri sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

20.5 - L'Assemblea ordinaria determinerà, altresì, il compenso del Presidente; del Vice Presidente e degli Amministratori, nel rispetto di quanto all'uopo previsto dalla normativa vigente.

20.6 - Nel periodo intercorrente fra lo scaduto triennio di carica e quello dell'accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto, senza limitazione alcuna.

#### **ART. 21**

##### **POTERI DEL CONSIGLIO**

21.1 - Il Consiglio di Amministrazione (richiamato quanto previsto ai precedenti articoli 6, 7 e 15) ha tutti i poteri per l'Amministrazione e la gestione della Società e li esercita nell'ambito delle norme stabilite dal Codice Civile e nel rispetto degli indirizzi

Consiglio di Amministrazione, ne determina anche il numero dei membri e nomina, altresì, il Presidente di tale Consiglio e l'Amministratore Delegato -(il tutto nel rispetto delle inderogabili normative vigenti, tempo per tempo)-.

All'Assemblea ordinaria compete anche la revoca e la conseguente sostituzione degli amministratori.

20.2 - La composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di "equilibrio tra i generi" e di "inconferibilità ed incompatibilità di incarichi" (per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili).

Tali disposizioni devono essere rispettate anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato, ma prima della scadenza del loro incarico.

La delibera assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

20.3 - L'Organo Amministrativo dura in carica per il periodo di tempo deliberato dall'Assemblea dei Soci e comunque non superiore a 3 (tre) esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili.

20.4 - L'Assemblea ordinaria determinerà, altresì, gli eventuali compensi spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo, nel rispetto di quanto all'uopo previsto dalla normativa vigente.

Agli stessi membri spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

20.5 - Nel periodo intercorrente fra la cessazione per scadenza del termine e l'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare tutti i poteri, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

20.6 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvederanno a sostituirli (ai sensi del primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile). Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti (ai sensi del secondo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile).

20.7 - Quanto sopra previsto (punto 20.6) dovrà essere attuato nel pieno rispetto di quanto disposto dal precedente punto 20.2.

#### **ART. 21**

##### **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

21.1 - L'Organo Amministrativo -(richiamato quanto previsto ai precedenti articoli 6, 7 e 15)- ha

vincolanti ricevuti dai Soci.

21.2 - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con l'esclusione delle attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del C.C.

#### **ART. 22**

##### **CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

22.1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, con lettera da spedire, alternativamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax o telegramma o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi urgenti, con lettera, da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

22.2 - La convocazione ha luogo almeno due volte all'anno o, comunque, quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 (tre) degli Amministratori in carica.

22.3 - Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno, soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

22.4 - Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, nel proprio seno, un Segretario.

#### **ART. 23**

##### **DELIBERAZIONI - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - QUORUM**

23.1 - Per deliberare è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra i quali vi sia anche il Presidente od il Vice Presidente.

23.2 - Le deliberazioni consiliari sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti.

23.3 - In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

23.4 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione (qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità) possono essere validamente tenute in videoconferenza od in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare; sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la

tutti i poteri per l'amministrazione e la gestione della Società e li esercita nell'ambito delle norme stabilite dal Codice Civile e nel rispetto degli indirizzi vincolanti ricevuti dai Soci.

21.2 - Il Consiglio di Amministrazione (nel rispetto delle vigenti, inderogabili disposizioni di legge e di regolamento) potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con l'esclusione delle attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del C.C.

#### **ART. 22**

##### **CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

22.1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dall'Amministratore Delegato oppure dal consigliere designato dal Consiglio stesso, con lettera da spedire, alternativamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax o telegramma o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi urgenti, con lettera, da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

22.2 - La convocazione ha luogo almeno due volte all'anno o, comunque, quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta (per iscritto) la maggioranza degli Amministratori in carica.

22.3 - Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno, soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

22.4 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario.

#### **ART. 23**

##### **DELIBERAZIONI - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - QUORUM**

23.1 - Per deliberare è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra i quali vi sia anche il Presidente o l'Amministratore Delegato.

23.2 - Le deliberazioni consiliari sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti.

23.3 - In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

23.4 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione (qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità) possono essere validamente tenute in videoconferenza od in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare; sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale

sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **ART. 24**

##### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

24.1 - Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei Soci.

24.2 - Le delibere relative all'elezione del Presidente e del Vice Presidente devono essere comunicate ai Soci senza indugio ed all'Assemblea nella prima riunione.

#### **ART. 25**

##### **RAPPRESENTANZA SOCIALE**

25.1 - Il Presidente, cui è affidata la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

25.2 - In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito, ad ogni effetto, dal Vice Presidente, la cui firma costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 26**

##### **COLLEGIO SINDACALE**

26.1 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; può esercitare, altresì, il controllo contabile (ai sensi dell'art. 2409 bis - ultimo comma del C.C.).

alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **ART. 24**

##### **PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIRETTORE GENERALE**

24.1 - Il Consiglio di Amministrazione (nella prima adunanza successiva alla sua nomina) elegge nel proprio seno il Presidente e l'Amministratore Delegato (ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei Soci) e, nei limiti di legge, ne determina i poteri.

24.2 - Le delibere relative all'elezione del Presidente e dell'Amministratore Delegato devono essere comunicate ai Soci senza indugio ed all'Assemblea nella prima riunione.

24.3 - Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare specifiche deleghe ai propri membri, ma sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle inderogabili normative vigenti in materia.

24.4 - L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, il rapporto di lavoro e la retribuzione.

L'Organo Amministrativo, con determinazione successiva, potrà attribuire al Direttore Generale ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti in sede di nomina.

Il Direttore Generale deve essere persona professionalmente qualificata nel settore di attività della Società e può anche essere scelto tra i dipendenti di quest'ultima.

L'incarico ha durata non superiore a tre anni dalla data di nomina ed è rinnovabile alla scadenza.

L'Organo Amministrativo può anticipatamente revocare dalla carica il Direttore Generale, qualora ricorra una giusta causa.

#### **ART. 25**

##### **RAPPRESENTANZA SOCIALE**

25.1 - Il Presidente (cui è affidata la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

25.2 - In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito, ad ogni effetto, dall'Amministratore Delegato, la cui firma costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 26**

##### **COLLEGIO SINDACALE**

26.1 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare,

26.2 - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti -(iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia)-; ne nomina il Presidente e ne determina -(per l'intera durata in carica)- il compenso.

26.3 - Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del C.C.; la perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

26.4 - Ai sensi dell'art. 2400 – primo comma del C.C. i Sindaci durano in carica per tre esercizi: pertanto, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

26.5 - La cessazione dei Sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

26.6 - I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

26.7 - Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri.

26.8 - Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (4° comma dell'art. 2404 del C.C.).

#### ART. 27

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; può esercitare, altresì, la revisione legale dei conti (ai sensi dell'art. 2409 bis – secondo comma del C.C.).

26.2 - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti -(iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali)-; ne nomina il Presidente e ne determina -(per l'intera durata in carica)- il compenso.

26.3 - Nella nomina dei membri del Collegio Sindacale, l'Assemblea deve operare in modo da garantire che il "genere meno rappresentato" ottenga un numero di componenti ("effettivi" e "supplenti") non inferiore a quanto previsto dalle inderogabili norme di legge (vigenti, tempo per tempo, in materia).

La delibera assembleare di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

26.4 - Se, nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più Sindaci Effettivi, subentrano i Sindaci Supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari, anche in materia di "equilibrio tra i generi".

26.5 - Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del C.C.; la perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione (nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 26.4).

26.6 - Ai sensi dell'art. 2400 – primo comma del C.C.- i Sindaci durano in carica per tre esercizi: pertanto, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

26.7 - La cessazione dei Sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

26.8 - La rinuncia all'incarico deve essere comunicata dal sindaco dimissionario all'Organo Amministrativo in forma scritta e/o con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento -(compresi fax e posta elettronica certificata)-; qualora il rinunziante sia un membro effettivo deve comunicare la propria rinuncia – secondo le predette modalità – anche ai membri supplenti.

26.9 - I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

26.10 - Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri.

### **REVISORE CONTABILE**

27.1 - Se nominato a sensi di legge (art. 2409 bis e seguenti del C.C.), il Revisore o la Società incaricata del controllo contabile (anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale):

a) verifica - (nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità di almeno 90 - novanta - giorni)- la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio ed (ove redatto) il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio e sul bilancio consolidato (ove redatto).

27.2 - L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro, conservato presso la sede sociale.

27.3 - L'assemblea, nel nominare il Revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

27.4 - Il Revisore Contabile o la Società di Revisione debbono possedere - (per tutta la durata del loro mandato)- i requisiti di cui all'art. 2409/quinquies del C.C.; in difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

27.5 - In caso di decadenza del Revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare (senza indugio) l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

27.6 - Il Revisore o la Società di Revisione cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale; essi sono rieleggibili.

### **ART. 28**

#### **ESERCIZIO SOCIALE - DESTINAZIONE UTILI**

28.1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 - Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo redige il bilancio, ai sensi della normativa vigente (art. 2423 e seguenti del C.C.).

28.3 - Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio sono così destinati:

a) il 5% (cinque per cento); alla formazione della

26.11 - Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (4° comma dell'art. 2404 del C.C.).

### **ART. 27**

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

27.1 - Se nominato a sensi di legge, il Revisore o la Società incaricata della revisione legale dei conti (anche mediante scambi di informazioni con l'Organo di Controllo):

a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) esprime -(con apposita relazione)- un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato (ove redatto).

27.2 - L'assemblea, nel nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante detto incarico (che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza, quindi, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio).

27.3 - Al Revisore Legale od alla Società di Revisione si applicano le vigenti disposizioni di legge relative: alle cause di ineleggibilità; alla decadenza ed all'incompatibilità nonché alla durata dell'incarico; alle funzioni; ai doveri ed alle responsabilità.

27.4 - Il Revisore Legale o la Società di Revisione cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale.

27.5 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definite dalla vigente normativa di legge e di regolamento.

In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione, fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

27.6 - In caso di decadenza o dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore (o Società di revisione).

### **ART. 28**

#### **ESERCIZIO SOCIALE - DESTINAZIONE UTILI**

28.1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

riserva legale, a norma di legge;  
b) il residuo: alla formazione della riserva straordinaria, vincolata all'impiego per il completamento ed il miglioramento degli interventi che costituiscono lo scopo sociale.

#### **ART. 29**

### **CAUSE DI SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

29 - Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge (artt. 2484 e seguenti del C.C.).

#### **ART. 30**

### **SCIoglIMENTO**

30 - Qualora si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere rapidamente a convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere alla relativa delibera.

#### **ART. 31**

### **NOMINA LIQUIDATORE - MODALITA' DELLA LIQUIDAZIONE**

31 - L'Assemblea straordinaria (sia in prima che in seconda convocazione) convocata a norma del precedente art. 30, dovrà deliberare sulla nomina del liquidatore e sulle modalità della liquidazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

#### **ART. 32**

### **REVOCA LIQUIDATORE - FASE DI LIQUIDAZIONE**

32 - La revoca, la sostituzione nonché l'intera fase di liquidazione sono disciplinate dalle norme del Codice Civile (Artt. 2487 e seguenti del C.C.).

#### **ART. 33**

### **PERSONALE**

33 - La Società, per esercitare le proprie funzioni, potrà avvalersi di personale proprio e/o del personale messo a disposizione dai Soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti.

#### **ART. 34**

### **REGIME CONTENZIOSO**

34 - Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la Società, i Soci ed i componenti degli Organi Sociali, sarà competente il Foro di Savona.

#### **ART. 35**

### **RINVIO**

35 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.  
Savona, 7 novembre 2008

28.2 - Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo redige il bilancio, ai sensi della normativa vigente (art. 2423 e seguenti del C.C.).

28.3 - Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio sono così destinati:

a) il 5% (cinque per cento): alla formazione della riserva legale, a norma di legge;

b) il residuo: alla formazione della riserva straordinaria, vincolata all'impiego per il completamento ed il miglioramento degli interventi che costituiscono lo scopo sociale.

#### **ART. 29**

### **CAUSE DI SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

29 - Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge (artt. 2484 e seguenti del C.C.).

#### **ART. 30**

### **SCIoglIMENTO**

30 - Qualora si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere rapidamente a convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere alla relativa delibera.

#### **ART. 31**

### **NOMINA LIQUIDATORE - MODALITA' DELLA LIQUIDAZIONE**

31 - L'Assemblea straordinaria (sia in prima che in seconda convocazione) convocata a norma del precedente art. 30, dovrà deliberare sulla nomina del Liquidatore e sulle modalità della liquidazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

#### **ART. 32**

### **REVOCA LIQUIDATORE - FASE DI LIQUIDAZIONE**

32 - La revoca, la sostituzione nonché l'intera fase di liquidazione sono disciplinate dalle norme del Codice Civile (Artt. 2487 e seguenti del C.C.).

#### **ART. 33**

### **PERSONALE**

33 - La Società, per esercitare le proprie funzioni, potrà avvalersi di personale proprio e/o del personale messo a disposizione dai Soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti.

#### **ART. 34**

### **REGIME CONTENZIOSO**

34 - Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la Società, i Soci ed i componenti degli Organi Sociali, sarà competente il Foro di Savona.

#### **ART. 35**

### **RINVIO**

35 - Per quanto non espressamente previsto dal

|  |   |
|--|---|
|  | presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle normative in materia. |
|  |   |
|  |   |

App. CC. 37/2014



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

**TERZO SETTORE**

**PARERE REGOLARITA' TECNICA - deliberazione Consiglio Comunale**

**OGGETTO:**

**IPS - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.C.P.A. - MODIFICA STATUTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, vengono espressi i seguenti pareri dei Responsabili dei Servizi, in ordine rispettivamente:

**A) alla regolarità tecnica:**

Cairo Montenotte, li

IL Dirigente  
Dott. Sandro Agnelli

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to S. VALSETTI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to S. AGNELLI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore incaricato attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 24/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 24/07/2014

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
F.to N. CHINELLI

---

La presente Deliberazione è dichiarata  **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.**

Cairo Montenotte, li 24/07/2014

Visto:



**L'Istruttore Direttivo**  
**Nadia CHINELLI**

*[Handwritten signature]*